

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 49

Prot.n.1062/4931- D.C IV n.B080

Roma, 3 settembre 1998

OGGETTO: Trasporto di merci pericolose; applicabilità delle sanzioni in base all'art. 168 commi 8 e 9

In merito alla lettera trasmessa da codesto Ufficio Provinciale relativa all'oggetto, si ritiene di precisare quanto segue:

- l'art. 168, come già l'art. 78 del Codice abrogato non disciplina direttamente le caratteristiche, le attrezzature e le modalità di trasporto che devono essere rispettate quando un veicolo è utilizzato per trasportare merci pericolose, ma rinvia tali disposizioni di dettaglio a successivi decreti attuativi, indicando solamente gli organi competenti alla loro emanazione e fissando alcune direttive guida.

L'art. 168 è perciò una norma in bianco nella quale è fissata in maniera chiara solo la sanzione mentre le prescrizioni della cui inosservanza dipende l'applicazione della sanzione è contenuta nelle norme che nel caso concreto sono quelle dei decreti attuativi.

Per effetto del recepimento operato dal D.M. 04-09-1996 anche l'art. 168 trova completa applicazione sotto il profilo sostanziale, perché tutte le **norme ADR (Accordo Europeo per il trasporto di merci pericolose), diventano precetti vincolanti anche per il trasporto nazionale di merci pericolose**. Le violazioni previste sono riconducibili a due ipotesi diversamente sanzionate negli ultimi tre commi dell'art. 168 : una ipotesi più grave, con sanzioni penali, rappresentata dalla circolazione con un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose senza autorizzazione quando è prescritta (ovvero violandone le prescrizioni) ed una seconda ipotesi, comprendente una vasta tipologia di infrazioni, riconducibile alla circolazione effettuata violando le prescrizioni ministeriali in materia di carico, di scarico, di caratteristiche dei veicoli e di modalità di trasporto delle merci pericolose.

Le violazioni all'art. 168 comma 8 (trasporto senza autorizzazione) presentano carattere penale ed è necessario, pertanto, informare del reato il P.M.; in particolare il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione, quando prescritta, o senza osservare le condizioni di sicurezza imposte dalla stessa autorizzazione è punito con l'arresto fino a 8 mesi e l'ammenda, oltre che con la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione e della patente di guida da due a sei mesi.

Allo stato attuale le norme prevedono solo quattro tipi di trasporto di merci pericolose che richiedono l'autorizzazione; si tratta del trasporto di esplosivi, di gas tossici, di materie radioattive e di rifiuti pericolosi; **per il trasporto delle altre materie pericolose non è richiesta alcuna autorizzazione**.

Sebbene le materie richiamate possano essere oggetto anche di prescrizioni tecniche e di particolari precauzioni imposte dalle norme ADR, il trasporto delle stesse è regolamentato in via primaria da norme speciali poste al di fuori dell'ambito delle norme del Codice della strada.

Da questo quadro generale si può dedurre che, salvo diverse disposizioni dettate da futuri decreti ministeriali attuativi, le sanzioni previste dall'art. 168 comma 8 del Codice della strada non possono essere oggi applicate (se non nel caso di trasporto eccezionale senza autorizzazione). Perché, anche dopo l'entrata in vigore della normativa ADR, la mancanza di autorizzazione o la violazione delle prescrizioni relative alle autorizzazioni per i suddetti tipi di merce pericolosa sono diversamente sanzionate da leggi speciali.

Pertanto, la prevalenza delle sanzioni previste dall'art. 168 comma 8 su quelle delle norme speciali sopra richiamate comporterebbe specifiche conseguenze, dato che la presenza di sanzioni accessorie, quali la sospensione della patente e l'entità della pena detentiva principale, non obbliga, le rende più gravose delle altre e perciò destinate a soccombere secondo il principio generale del "favor rei".

Più complessa ed articolata appare invece l'applicazione dell'art. 168, comma 9, che punisce con sanzioni amministrative (principali, pecuniarie ed accessorie) chi circola violando le prescrizioni ministeriali attuative. Per effetto del recepimento integrale delle norme ADR, le prescrizioni tecniche relative ai veicoli, alle merci, alle modalità di carico e scarico, ecc., dettate dalla normativa ADR e dai relativi allegati, rappresentano altrettanti precetti vincolanti anche per il trasporto nazionale.

In effetti, l'applicazione letterale di detto comma sembrerebbe perseguire solo le violazioni delle prescrizioni dei decreti emessi dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno che dovrebbero riguardare, per il comma 2 dello

stesso art. 168 , solo le merci che presentano pericolo di esplosione e di incendio, ma il comma 9 dell'art. 168 persegue anche le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo che, attraverso il meccanismo del recepimento nel nostro ordinamento (di cui al comma 6 dell'art. 168) , prevede l'applicazione delle norme ADR anche per i trasporti in ambito nazionale.

Invece, per il trasporto di merci pericolose in cisterna, dato che fino al 1999 non tutte le relative vigenti prescrizioni decadono con il recepimento dell'accordo ADR, ma, per effetto delle disposizioni dell'art. 364 del Reg.Cds, continuano ad essere valide fino alla emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 2 dell'art. 168 , le sanzioni del comma 9 sono direttamente applicabili anche per la parte non espressamente e diversamente disciplinata dall'ADR.

IL DIRETTORE CENTRALE

dr. ing. Tullio D'Ulisse